COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 49 DEL 31/3/2026

Oggetto: Modifica al PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – approvato con deliberazione di G.C. n. 62/2025 – Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025-2027.

Atto Immediatamente Esecutivo

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di marzo alle ore 12:10, in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con avviso prot. n. 8718 del 31/3/2026 a firma del Sindaco.

Partecipa all'adunanza, in audio-videoconferenza, ai sensi del punto 2, delle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 18 del 15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra.

Intervengono, in presenza :
Sindaco Giuseppe Pendolino
Vice Sindaco Virone Francesco;
Ass. Volpe Gioacchino;
Ass. Marino Rossana;
Ass. Galluzzo Angelo
e in video conferenza:
Ass. Morreale Francesco Maria.

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
3	VOLPE GIOACCHINO	ASSESSORE	P
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	MARINO ROSSANA	ASSESSORE	P
6	MORREALE FRANCESCO MARIA	ASSESSORE	PRES. VIDEO

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Presenti: 06 *Assenti: 00*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa in audio-videoconferenza il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra;*
- *Accertata l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta e riscontrato il numero legale, se ne dà comunicazione agli intervenuti che risultano collegati (Ass. Francesco Maria Morreale), il quale conferma la relativa presenza in audio-video conferenza, cosicchè la seduta si intende formalmente aperta.*
- *A questo punto, il Sindaco dispone l'avvio dei lavori.*
- *Il Sindaco pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno;*
- *ciascun componente della Giunta presente a distanza conferma di conoscere la proposta in questione;*

A questo punto, si procede al voto sulla proposta di cui all'ordine del giorno (Proposta di Giunta n. 10 del 26/3/2026 registro generale delle proposte n. 49 del 31/3/2026 – Modifica al PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – approvato con deliberazione di G.C. n. 62/2025 – Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025-2027;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA : la Proposta di Giunta n. 10 del 26/3/2026 registro generale delle proposte n. 49 del 31/3/2026 di cui sopra, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

con votazione espressa singolarmente in modo palese da ciascuno degli intervenuti, risultando la proposta approvata all'unanimità degli intervenuti.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

DELIBERA

- Di approvare la Proposta di Giunta n. 10 del 26/3/2026 registro generale delle proposte n. 49 del 31/3/2026 avente ad oggetto: "Modifica al PIAO – Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - approvato con deliberazione di G.C. n. 62/2025 – Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025-2027, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA

Comune di Aragona
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Giunta

N. 10 del 26/03/2026
Reg. Gen. Prop. n. 68 del 31/3/2026

Oggetto: Modifica al P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - approvato con deliberazione di G.C. n. 62/2025 - Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025-2027

IL SINDACO

Dichiarando preliminarmente di non si trovarsi in posizione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale"

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve, necessariamente, rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'Amministrazione intende realizzare;

Considerato che:

- il processo di programmazione e attuazione delle attività degli organi di governo, nonché degli obiettivi assegnati ai centri di costo è strettamente connesso alla disponibilità quantitativa, qualitativa e oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie

- il processo di attuazione degli obiettivi posti degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che "*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione , di seguito denominato*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e della legge 6 novembre 2012, n.190";

Considerato che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che "*In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n.114*";

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.03.2026;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 24.03.2025;

Tenuto conto di quanto stabilito da:

il D. Lgs.30 marzo 2001, n.165, recante "*Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modifiche e integrazioni;

il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche e integrazioni;

la legge 7 agosto 2015 n.124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", ed in particolare l'articolo14, e successive modifiche e integrazioni;

la legge 6 novembre 2012 n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e successive modifiche e integrazioni;

il D Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*" e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;

il D. Lgs.11 aprile 2006, n.198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;

la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante : "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*";

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante "*Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*";

la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche*";

le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Richiamata integralmente la deliberazione di giunta comunale n. 62 del 19.06.2025, unitamente ai vari allegati, dichiarata immediatamente seguibile, con la quale veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 provvisorio e in particolare l'allegato 3.3;

Preso atto che nella succitata deliberazione n. 62/2025 veniva programmato, per l'anno 2025, il seguente piano assunzionale:

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2025
n. 1 Ingegnere n. 1 Specialista in Attività Amministrative e Contabili Assunzioni a tempo indeterminato a valere sul Fondo Coesione (del tutto etero-finanziate), di cui all'Avviso pubblico PN-Cap-Coe (priorità 1 - Operazione 1.1.2)

Considerato, in particolare, che dalla ricognizione prodromica alla programmazione triennale del fabbisogno, effettuata da parte dei Responsabili di P.O, emergono rilevanti carenze di personale che impattano nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi alla cittadinanza sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, in conseguenza delle cessazioni di personale già concluse, ed in funzione di quelle che interverranno nell'anno 2027.

Verificato, dagli atti d'ufficio, che nel corso dell'anno 2027, sono prossimi al collocamento a riposo n. 4 dipendenti comunali di cui n. 1 a tempo indeterminato e full- time, appartenente alla categoria dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) n. 2 a tempo indeterminato e full- time appartenente alla categoria contrattuale di Istruttore (ex cat. C) e n. 1 a tempo indeterminato e part time appartenente alla categoria contrattuale di Istruttore (ex cat. C);

Rilevato che, effettuati gli opportuni approfondimenti condotti dagli uffici competenti in termini di sostenibilità finanziaria, si ritiene, altresì, necessario variare la dotazione organica prevedendo l'aumento dell'orario di lavoro del personale stabilizzato con un contratto part time, in funzione di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei servizi erogati dall'Ente ed in prospettiva della realizzazione degli obiettivi di mandato amministrativo;

Vista la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce con le assegnazioni ordinarie in favore di ciascun Comune la copertura della quota parte del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 - eccedente rispetto alle assegnazioni disposte a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

Visti il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 36 del 10.03.2026 con la quale è stato formulato apposito atto di indirizzo ai competenti Responsabili di Settore diretto alla modifica contrattuale del personale ex contrattista stabilizzato, con incremento orario dalle attuali n. 21 ore settimanali a n. 26 ore settimanali;

Visto il D.A. n. 88 del 02.03.2026, con il quale, in attuazione di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026, n.1, è approvato il riparto della somma di €. 10.000.000,00, relativa allo stanziamento di cui al capitolo 102063 del bilancio di previsione della

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Regione Siciliana per l'anno 2026 da utilizzare per le finalità di cui ai commi 9 e 11 del medesimo art.15;

Dato atto che dalla tabella allegata al D.A. n. 88 del 02.03.2026 si evince che al Comune di Aragona è stata assegnata la somma di €. 25.109,22;

Considerato che pertanto l'aumento delle ore settimanali di tale personale sarà interamente eterofinanziato;

Richiamati i seguenti pareri della corte dei conti:

- La Deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale *"in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3, comma 101, della legge n. 244/2007 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente"*;

- il Parere Sezione Regionale di controllo per la Campania n.20/2014/PAR - la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *"un mero aumento orario non integra nuova assunzione"* e, quindi, non fa scattare la soggezione ai *"limiti e divieti"* alle stesse, sempre che ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte;

Ribadito che:

- sulla base dei pareri della Corte dei Conti si puo' affermare che l'incremento orario di lavoro part- time, non puo' essere in alcun modo equiparata ad una " ***nuova assunzione"*** e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, co. 557 e ss, della legge 296/2006, e della propria capacità finanziaria;

- in base alle considerazione sopra espresse sussistono tutte le condizione giuridiche ed economiche in termini di capacità finanziaria e sostenibilità della spesa per l'incremento orario all' ex " ***Personale contrattista*** " da n. 21 a n. 26 ore settimanali, differenziandolo come segue:

TRASFORMAZIONE DEFINITIVA DELL'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO PART – TIME DA 21 ORE A 26 ORE SETTIMANALI PER N. 24 DIPENDENTI COSI' RIPORTATI:
N. 1 Dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex cat. D – pos. ec. D/3)
N. 13 Dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori (ex cat. C. - pos. ec. C/3)
N. 10 Dipendenti appartenenti all'Area degli operatori esperti (ex cat. B – pos. ec. B)

Dato atto che l'aumento di ore per n. 24 dipendenti comunali di ruolo a tempo indeterminato part-time, da 21 a 26 ore settimanali nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce, pertanto, nuova assunzione;

Dato atto, inoltre, che:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

- l'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024 n. 1, recante l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al su richiamato art. 2 del D.L. 75/2023, al comma 3 stabilisce che gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto;

Visto il comma 1 dell'art.10 della l.r. 16.01.2024 n. 1 con il quale viene stabilita la copertura finanziaria illustrata nell'apposita tabella con la previsione di spesa decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane d'età andrà in pensione e che la predetta copertura tiene conto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza della categoria posseduta;

Vista la circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di cui al prot. n. 17548 del 24.04.2024, con cui sono illustrate le modalità e le condizioni da osservare ai fini dell'ottenimento del contributo regionale destinato all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale del personale ASU;

Vista la circolare prot. n. 12390 del 27.03.2025 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ad oggetto: "Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, art.10 "Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" – Aggiornamento della circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24.04.2024" con la quale si rappresenta agli enti utilizzatori di soggetti impegnati in ASU che in considerazione delle risorse finanziarie stanziate dalla L.R. 1/2025 " Legge di stabilità regionale 2025-2027" e tenuto conto della necessità di contemperare la sostenibilità della spesa regionale con una equa retribuzione delle prestazioni lavorative e avuto altresì riguardo alle varie categorie professionali in cui sono inquadrati i lavoratori ASU presso i vari enti utilizzatori/assegnatari, l'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore ASU stabilizzato e/o da stabilizzare è quantificato ed erogabile come segue precisando che trattasi sempre di contributo annuo omnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, etc., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione:

a) per il personale ASU appartenente alla categoria A il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 19.165,00 annuali lordi pro capite, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale assicurativo, etc., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;
b) per il personale ASU appartenente alla categoria B il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 20.022,00 annuali lordi pro capite, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale assicurativo, etc., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;
c) per il personale ASU appartenente alla categoria C il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 22.454,00 annuali lordi pro capite, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale assicurativo, etc., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;
d) per il personale ASU appartenente alla categoria D il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 24.567,00 annuali lordi pro capite, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale assicurativo, etc., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

Preso atto che per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori ASU questo Ente intende avvalersi esclusivamente del contributo regionale, che consente una stabilizzazione a tempo parziale ed indeterminato;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 2 - Copia Documento
Copia a stampa dal sito web

Preso atto che la procedura di stabilizzazione del personale ASU a tempo parziale, è interamente etero finanziata e la copertura finanziaria deriva esclusivamente da contributi regionali e che tali risorse non sono da includersi nella spesa del personale di cui all'art.33 del D.L. n. 34/2019 e nelle entrate correnti di cui al predetto articolo;

Visto l'art.57, comma 3 septies, del D.L. n. 104/2020 secondo cui "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa , e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1 – bis e 2 dell'articolo 33 del decreto – legge 30 aprile 2019 , n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

Considerato che in base alle considerazioni sopra espresse sussistono tutte le condizioni giuridiche ed economiche in termini di capacita' finanziaria e sostenibilità della spesa per poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato part time di n. 65 ASU, previo espletamento di selezione pubblica, ferma restando la necessità di approvare il bilancio di previsione;

Considerato, inoltre, che per questo ente, in seguito agli intervenuti collocamenti a riposo di un considerevole numero di figure apicali, si rende necessario e indifferibile procedere all'avvio di **procedure di progressioni verticali cd. in deroga** al fine di dotare questo Comune delle necessarie Elevate Qualificazioni, tenendo conto delle professionalità acquisite nel corso degli anni dal personale attualmente in servizio;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 06.03.2026, con la quale è stato formulato apposito atto di indirizzo ai competenti Responsabili di Settore diretto all'avvio delle procedure di progressioni verticali in deroga per la copertura di n. 6 posti;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 24.03.2026 con la quale è stato riformulato l'atto di indirizzo, a seguito della intervenuta riquantificazione del m.s. anno 2018, giusta D.D. n. 41 del 19.03.2026 del responsabile del 2° settore, ai competenti Responsabili di Settore diretto all'avvio delle procedure di progressioni verticali in deroga per la copertura di n. 5 posti anziché n. 6 come declinato con la precedente deliberazione giuntale;

Rilevato che l'art.13 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, rubricato "norme di prima applicazione", prevede che "in applicazione dell'art. 52. comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella C di corrispondenza";

Visto il comma 8 dell'art.13 del CCNL sopracitato prevede che "le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL";

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Richiamato l'art. 13 del nuovo CCNL Funzioni Locali 2022/2024 che al comma 1 prevede che "ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa;

Richiamato, altresì, l'art.12, comma 1, del nuovo CCNL Funzioni Locali 2022/2024 che prevede che "all'art. 13, comma 6, del CCNL 16.11.2022, le parole "maturate ed effettivamente utilizzate dalla amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle parole "maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni di appartenenza", ed inoltre le parole "31.12.2025" sono sostituite dalle parole **"31.12.2026"**;

Vista e richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 184/2024/SRCPIE/PAR, a mezzo della quale il Collegio magistraturale contabile ha rilevato che:

- *" la specialità delle risorse contrattuali dello 0,55% del m.s. dell'anno 2018, di cui allo stesso art.13 del CCNL , comma 8, in esame, si rinvenga proprio nella circostanza che trattasi di uno **stanziamento specifico**, assegnato ad un determinato fine, **il quale**, proprio per tale motivo, **esula dai vincoli delle ordinarie regole assunzionali** : diversamente opinando, infatti, si otterrebbe l'effetto paradossale che, pur concesso lo spazio assunzionale "speciale" de quo a predeterminati fini, lo stesso potrebbe non risultare utilizzabile";*
- ***l'ipotesi speciale in esame costituisce una deroga – temporanea ed esclusivamente nei limiti espressamente individuati- agli ordinari vincoli previsti dal Legislatore in tema in tema di spese di personale**, proprio al fine di realizzare la diversa "ratio" contemplata dal Legislatore medesimo nell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021, come richiamato dall'art. 13, comma 8, del CCNL del Comparto Funzioni Locali, finalizzata a sostenere la fase di definizione e prima applicazione dei nuovi ordinamenti professionali, attraverso il mandato alla contrattazione collettiva a disciplinare "speciali procedure di valorizzazione del personale" nonché lo stanziamento di apposite risorse finanziarie al fine di agevolarne l'applicazione (per le amministrazioni diverse da quelle statali, l'individuazione, appunto, di uno spazio assunzionale ad hoc a carico dei rispettivi bilanci)";*
- *"**tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni, in base alle previsioni di legge che regolano le assunzioni nelle amministrazioni del comparto**".*

Visto il verbale n. 2 del 15.01.2026 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, depositato agli atti dell'Ente con prot. 1719 del 20.01.2026, dal quale si evince formalmente che l'attività della Commissione è cessata e che il Comune di Aragona non si trova in condizioni di dissesto finanziario né in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che la programmazione delle eccedenze e delle capacità assunzionali dell'Ente, come definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 24.03.2026 e nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 approvato con deliberazione di C.C. n. 05 del 24.03.2025, evidenzia la sussistenza degli spazi finanziari necessari per la copertura dei posti programmati;

Dato atto che, come risulta dalla tabella della capacità assunzionale allegata alla presente proposta, l'Ente dispone delle facoltà assunzionali residue e correnti necessarie per l'attivazione delle procedure di sviluppo professionale interno;

Visto il calcolo degli oneri finanziari per la copertura di n. 5 unità nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni attraverso la procedura di progressione verticale "in deroga" ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento
Copia estratta dal sito web

Attestato che l'importo complessivo occorrente per le suddette progressioni rientra nei limiti contemplati dalla normativa vigente e, specificamente, nelle facoltà assunzionali dell'Ente, come analiticamente dimostrato nell'apposita tabella di calcolo allegata, che costituisce parte integrante del presente atto;

Rilevato che tali progressioni sono finanziate anche mediante l'utilizzo dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021 e dalle richiamate disposizioni contrattuali, garantendo la piena sostenibilità economica dell'operazione rispetto ai vincoli di bilancio;

Ritenuto di dover modificare e aggiornare, in ragione delle sopra espresse esigenze di fabbisogno di personale la sezione 3.3 del PIAO nel modo seguente:

ANNO 2026

TRASFORMAZIONE DEFINITIVA DELL'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO PART- TIME DA 21 ORE A N. 26 ORE ETEROFINANZIATA, PER N. 24 DIPENDENTI COME DI SEGUITO RIPORTATO:

N. 1 Dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex cat. D – pos. ec. D/3)
N. 13 Dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori (ex cat. C. - pos. ec. C/3)
N. 10 Dipendenti appartenenti all'Area degli operatori esperti (ex cat. B – pos. ec. B/3)

ASSUNZIONE DI N.65 LAVORATORI ASU, SUBORDINATAMENTE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE RIFERITO ALL'ESERCIZIO CORRENTE E PREVIO RIAGGIORNAMENTO DEL PIAO SEZ. 3.3 IN ORDINE AGLI SPECIFICI PROFILI DI RELATIVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA

n. 5 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e precisamente:
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario Amministrativo delle Attività Socio Assistenziali;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Specialista in segreteria e gestione documentale;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario Tecnico SUE;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario delle Risorse Umane;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario Area di Vigilanza;

Rilevato che con la presente programmazione dei fabbisogni di personale si intende perseguire la migliore e ottimale erogazione dei servizi e delle funzioni proprie dell'ente;

Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del relativo parere;

Dato atto che ai fini della definizione del presente piano del fabbisogno di personale è stata data informativa alle OO.SS. con nota prot. com. n. 8413 DEL 26.03.2026

Considerato quanto disposto:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

dal vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Aragona;
dal D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
dallo Statuto comunale;

PROPONE

Di richiamare tutto quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di modificare e aggiornare il Piano Integrato di Attività e organizzazione (cd. PIAO) provvisorio 2025/2027 – sezione 3.3 (Fabbisogno di personale), nel seguente modo:

ANNO 2026

TRASFORMAZIONE DEFINITIVA DELL'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO PART- TIME DA 21 ORE A N. 26 ORE ETEROFINANZIATA, PER N. 24 DIPENDENTI COME DI SEGUITO RIPORTATO:

N. 1 Dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex cat. D – pos. ec. D/3)
N. 13 Dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori (ex cat. C. - pos. ec. C/3)
N. 10 Dipendenti appartenenti all'Area degli operatori esperti (ex cat. B – pos. ec. B/3)

ASSUNZIONE DI N.65 LAVORATORI ASU, SUBORDINATAMENTE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE RIFERITO ALL'ESERCIZIO CORRENTE E PREVIO RIAGGIORNAMENTO DEL PIAO SEZ. 3.3 IN ORDINE AGLI SPECIFICI PROFILI DI RELATIVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA

n. 5 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e precisamente:
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario Amministrativo delle Attività Socio Assistenziali;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Specialista in segreteria e gestione documentale;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario Tecnico SUE;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario delle Risorse Umane;
n. 1 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo professionale Funzionario Area di Vigilanza;

Di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti al presente atto;

Di dare comunicazione della presente alle OO.SS. /RSU, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione ai Responsabili di Settore, per quanto di competenza e conoscenza;

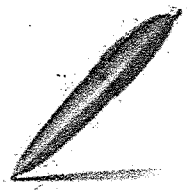
Di dare atto che si intendono confermate le altre sezioni del P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, approvato con D.G.C. n. 62 del 19/06/2025;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento
copia generata da sito web

Di disporre_che la presente deliberazione, venga pubblicata all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*";

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della l.r. 44/91;

Il Proponente
Il Sindaco
Giuseppe Pendolino



Firmato digitalmente da:
Pendolino Giuseppe
Firmato il 26/03/2026 12:58
Seriale Certificato: 5512432
Valido dal 23/01/2026 al 23/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Parere di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. Il Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo	Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE Il Responsabile del 2° settore Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

copia estratta dal sito web

Verbale n.07 del 30.03.2026

Oggetto: Parere su Proposta delibera Giunta Municipale n.10 del 26.03.2026 – "Modifica al PIAO 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 62/2025 – sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025/2027".

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di marzo, si è riunito in video conferenza l'Organo di Revisione economico finanziaria del comune di Aragona, nelle persone di Dott. Sergio Speranza, presidente, Dott. Diego Bellini, componente, Dott. Giovanni Gentile componente, nominati dal C.C. giusta delibera n.40 del 26.02.2025 per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui in all'oggetto pervenuta a mezzo pec del 26.03.2026;

Premesso che

- L'Organo di revisione ha già trasmesso parere giusto verbale n.05 del 03.06.2025 alla proposta di delibera GM n. 02 del 29.05.2025 ad oggetto "approvazione ed adozione del PIAO provvisorio 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 D.L. 80/2021;
- La proposta in oggetto è modificativa e di aggiornamento alla precedente n. 02 del 29.05.2025 sezione 3.3 denominata Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025/2027;
- L'Ente ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 03 del 24.03.2026 il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027;
- L'Ente ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 05 del 24.03.2026 il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

 b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

 c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso*

copia estratta dal sito web

delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Considerato che a far data del 15.07.2022 il piano dei fabbisogni, di cui all'art.6 commi 1,4 e 6 del D.Lgs.165/2001 è stato soppresso in quanto assorbito nella sezione 3.3 del PIAO ai senso del DPR N.81 DEL 24.06.2022;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020[1]) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 26.03.2026, specificata in oggetto, che prevede quanto di seguito:

- anno 2026 trasformazione definitiva dell'orario di lavoro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato part-time da 21 ore a 26 ore etero finanziata per n.24 dipendenti, ovvero:
 - n.1 unità appartenente all'area dei Funzionari e dell'E.Q ex cat. D pos. D/3.;
 - N. 13 dipendenti appartenenti all'area degli Istruttori ex cat. C pos. C/3;
 - N. 10 dipendenti appartenenti all'area degli Operatori esperti ex cat. B pos. B/3;
- Assunzione di n.65 lavoratori ASU subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione riferito all'esercizio corrente e previo riaggiornamento del PIAO sez. 3.3 in ordine agli specifici profili di relativo inquadramento contrattuale;
- Progressioni verticali in deroga, ovvero:
 - n.1 area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo Professionale – Funzionario amministrativo delle attività socio assistenziali;
 - n.1 area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo Professionale – specialista in segreteria e gestione documentale;
 - n.1 area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo Professionale – Funzionario Tecnico SUE;
 - n.1 area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo Professionale – Funzionario delle Risorse Umane;
- n. 1 area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo Professionale – Funzionario area di Vigilanza.

Inoltre preso atto che l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come specificato nella proposta deliberativa;
- non ha approvato il rendiconto 2025 e non ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028, ma comunque, visto il verbale n. 2 del 15/01/2026, depositato agli atti dell'Ente prot. 1719 del 20/01/2026, da cui si evince formalmente che l'attività della Commissione straordinaria di Liquidazione è cessata, il comune di Aragona non si trova in condizioni di dissesto finanziario;
- la programmazione delle eccedenze e delle capacità assunzionali dell'Ente, come definita nel DUP 2025/2027 e nel bilancio di previsione 2025/2027, evidenzia la sussistenza di spazi finanziari necessari per la copertura dei posti programmati di cui alla modifica al piano per il triennio in oggetto;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

- le assunzioni di cui al piano per l'anno in oggetto risultano programmate nel rispetto del limite della spesa del personale del triennio 2011-2013;

Preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Aragona si colloca nella fascia demografica lett. e) (popolazione da 5.000 a 9.999) della tabella 1 del citato D.M.,
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022 – 2023 – 2024) al netto del FCDE presunto si attesta **al 20,40 %**, come si evince dall'allegato alla proposta a firma del responsabile dell'area contabile, al limite della percentuale massima di incremento della spesa di personale pari al 26,90%:

ENTRATE CORRENTI MEDIE ULTIMO TRIENNIO (2022-2023-2024)		IMPORTO
Titolo 1 - Entrate tributarie		5.654.985,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.226.496,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie		639.295,04
a detrarre:		
entrate provenienti da altri soggetto ed espressamente finalizzate ad assunzioni di personale (art. 57, co. 3-septies, DL 104/2020) (-)		*-503.964,80*
rimborso segretario in convenzione (solo per ente capofila) (-)		*0,00*
a sommare: Tariffa corrispettiva puntuale		*0,00*
TOTALE ENTRATE CORRENTI MEDIE ULTIMO TRIENNIO		**10.016.811,93**
Stanziamenti FCDE bilancio assestato dell'ultimo anno del triennio di riferimento		1.059.893,21
FCDE su Tariffa corrispettiva puntuale		
ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE (A)		**8.956.818,72**
SPESA DI PERSONALE	**VOCI PDC**	**IMPORTO**
Impegni macroaggregato 1.01	U.1.01.00.00.000	2.331.047,24
a detrarre:		

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 88577/2025 del 01-04-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Spesa di personale finanziata da soggetti terzi (art. 57, co- 3-septies, DL 104/2020) (-)		*-503.964,80*
Spesa del segretario rimborsata da altri enti (-)		*0,00*
Arretrati contrattuali (art. 3, comma 4-ter, d.l. 36/2022) (-)		*0,00*
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	0,00
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	0,00
Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	0,00
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	0,00
Rimborso spese segretario comunale (+)	U.1.09.01.01.001	0,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE (B)		**1.827.082,44**
SPESE DI PERSONALE (B)		1.827.082,44
ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE (A)		8.956.918,72
INCIDENZA SPESA DI PERSONALE/ENTRATE CORRENTI =POSIZIONE ENTE		***20,40%***
CAPACITA' ASSUNZIONALE		
Valore Soglia (Fascia 5.001 - 10.000 ab.)		26,90%

Il comune di Aragona si posiziona al di sotto del valore soglia

	ANNO			
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	**2025**			
	ANNO		**VALORE**	**FASCIA**
Popolazione al 31 dicembre	2024		8.762	e
	ANNI		**VALORE**	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2024	(a)	1.826.979,68	(I)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022 2023 2024		9.501.385,40 9.469.491,98 12.591.452,80	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			**10.016.709,17**	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2024		1.059.893,21	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		**(b)**	**8.956.815,96**	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		**(c)**		**20,40%**
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		**(d)**		**26,90%**
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		**(e)**		**30,90%**

ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) <,o = (d))		(f)	491.457,53
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	2.318.437,21
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	2025	(g)	25,86%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	(h)	2.318.437,21

copia esposta dal sito web

aminata la documentazione inviata e l'asseverazione da parte del Responsabile Settore 2. Area
ıanziaria- attestanti che per l'anno 2026, gli stanziamenti previsionali tengono conto della
luzione complessiva della spesa di personale rispetto alla spesa del triennio 2011-2013;

Visto

l bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5
:l 24.03.2026;

parere favorevole di Regolarita' Tecnico Amministrativa espresso dal Responsabile del Terzo
:ttore Lilliana Maria Rita Rizzo;

parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del secondo Settore Geom.
alogero Alongi.

Accertato

ne il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

ATTESO CHE L'ORGANO DI REVISIONE

1. ai sensi dell'art.19, comma 8 della legge 28/12/2001 n.448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
2. ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 17.03.2020 asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

sprime parere favorevole alla proposta in oggetto **limitatamente** al rispetto delle disposizioni
ontenute all'art.19, comma 8 della legge 28/11/2001 n.448 della proposta in oggetto.
nvita l'ente di inserire la delibera di approvazione della superiore proposta nel redigendo PIAO e di
erificare gli eventuali blocchi di assunzioni.

L'Organo di Revisione

Dott. Sergio Speranza Presidente

Dott. Diego Bellini -Componente

Dott. Giovani Gentile - Componente

-----firmato digitalmente------

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3- Copia Documento
Copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Francesco Virone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

Giuseppe Vinciguerra
31.03.2026 17:43:45
GMT+02:00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Vinciguerra
31.03.2026 17:43:46
GMT+02:00

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministi

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8857/2026 del 01-04-2026
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web